generato risparmi per le Amministrazioni. Va inoltre evidenziato che le nuove tecniche di *procurement* gestite dalla Consip, società ora controllata direttamente dal Tesoro, sono state positivamente accolte anche da parte delle amministrazioni non statali, che in base alla citata normativa possono ricorrervi in via facoltativa.

Il Tesoro, nel corso del 2000, ha portato a compimento la programmazione finanziaria di medio-lungo termine, impostata attraverso il D.P.E.F. 2000-2003, di tutte le risorse destinate alle aree depresse nel periodo 2000-2008. Il complessivo quadro finanziario aveva trovato una prima attuazione, nel 1999, con l'approvazione del Programma di sviluppo del Mezzogiorno e con la predisposizione dei Programmi operativi nazionali e regionali, relativamente alle Regioni che rientrano nell'obiettivo 1.

Nel 2000, tale programmazione finanziaria degli interventi nelle aree depresse è diventata operativa, sia attraverso l'approvazione, da parte della Commissione europea, del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e della maggioranza dei programmi operativi, che con la dotazione delle risorse nazionali aggiuntive per il suo cofinanziamento. Inoltre, si sono conclusi i negoziati relativi all'obiettivo 2 e quelli relativi ai criteri per la concessione degli aiuti di Stato al Centro-Nord.

Il Tesoro ha, inoltre, proseguito, sul versante della programmazione negoziata, alla stipula delle Intese istituzionali di programma e dei relativi strumenti operativi (gli Accordi di programma quadro), con l'avvio dei completamenti e degli studi di fattibilità.

A queste azioni vanno aggiunte quelle specificatamente volte a favorire lo sviluppo locale, in particolare attraverso i patti territoriali e il ridisegno del sistema di incentivazione con il ricorso alla leva fiscale (art. 8, legge n. 388/2000, che ha istituito il credito d'imposta).

In relazione all'andamento dei patti territoriali, si richiama la deliberazione della Sezione del controllo 98/2000, che ha messo in luce difficoltà nella realizzazione delle azioni programmate, evidenziate sia da indicatori finanziari che occupazionali.

All'azione di pianificazione e negoziazione rimessa al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, si affianca l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che è preposto all'attività di valutazione. A tal riguardo, è in atto la costituzione di una rete di nuclei di valutazione e verifica in tutte le Regioni e nelle principali amministrazioni centrali, che potrà consentire di completare e consolidare il processo di riqualificazione degli investimenti nelle aree depresse.

Sul versante della politica del personale, è stato dato un forte impulso al completamento della riforma (d.lgs. n. 430/97; d.P.R. n. 38/98; d.P.R. n. 154/98) attraverso l'istituzione del ruolo unico del personale, l'unificazione dei fondi di amministrazione per la retribuzione accessoria e lo svolgimento di una contrattazione decentrata, orientata a superare gli squilibri retributivi, salvaguardando anche l'autonomia gestionale dei Dipartimenti.

2. Le politiche tributarie: il Ministero delle finanze.

2.1 Tendenze complessive.

Gli obiettivi di politica tributaria perseguiti nel 2000 si riferiscono a tre punti critici del sistema tributario emersi dal dibattito di questi anni: il livello della pressione fiscale; il carico fiscale gravante sui redditi di lavoro e sulle famiglie; il livello delle aliquote fiscali sulle imprese. A questi vanno, naturalmente, aggiunti il tema dell'evasione fiscale e quello della complessità e dell'onerosità degli adempimenti a carico dei contribuenti, temi in ai quali si collegano gli obiettivi del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa, da una parte, e della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, dall'altra.

Alla luce di questi obiettivi vanno valutati i risultati del processo di riforma del sistema impositivo e degli interventi di ristrutturazione dell'Amministrazione, dell'unificazione delle dichiarazioni e dei versamenti, della compensazione fra debiti e crediti di imposte (anche se diverse), della telematizzazione del sistema, delle nuove modalità di accertamento (accertamento con adesione, studi di settore), del ricorso su larga scala agli istituti dell'autotutela e dell'interpello.

Gli interventi di politica tributaria varati negli ultimi tre mesi dell'anno 2000 - con il collegato alla finanziaria 2000, con il D.L. n.268/2000 e con la legge finanziaria per il 2001 – rispondono in misura più o meno incisiva alle esigenze di maggior giustizia, equità ed efficienza che sono alla base dei cambiamenti introdotti nel sistema impositivo. E' stata, infatti, ridotta la pressione fiscale - dal 43,1% del PIL nel 1999 al 42,4% - con sgravi complessivi valutati, a regime, in circa 25.000 mld annui, di cui due terzi a favore delle famiglie ed un terzo a favore delle imprese. Si tratta di interventi di un certo rilievo, confermati ed ampliati dalla Finanziaria 2001 e che sembrano suscettibili di essere adeguati nel quadro di una politica fiscale legata al rispetto degli equilibri fissati dall'unione economica e monetaria europea.

La questione che a tal proposito si pone è naturalmente quella di come conciliare riduzione del prelievo e rispetto degli equilibri di finanza pubblica. La strada finora seguita (con le finanziarie per il 2000 e il 2001 e con il D.L. n. 268/2000) è quella di utilizzare a tal fine le eventuali maggiori entrate non riconducibili alla maggiore crescita economica – e sostanzialmente attribuibili, quindi, al recupero dell'evasione - ed eccedenti rispetto all'esigenza prioritaria di garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ed ai saldi di finanza pubblica definiti dal D.P.E.F..

Per quanto riguarda l'evoluzione della spesa legata all'attività di acquisizione delle entrate, va evidenziato che per l'esercizio 2000 si registra un incremento notevole rispetto al biennio precedente. Rispetto al 1999, sono, infatti, aumentati del 30,2% sia gli stanziamenti di competenza (da 54.036 a 70.348 mld), sia la massa impegnabile (da 54.433 a 70.893 mld). In misura ancora maggiore (da 51.624 a 68.228 mld, +32,2%) sono aumentati gli impegni totali. La crescita della spesa è, però, interamente riconducibile all'incremento dei trasferimenti, a loro volta costituiti da rimborsi d'imposta e da altre poste correttive, passati, in termini di impegni effettivi, dai circa 32.000 mld del 1999 ai circa 47.000 del 2000. Le spese di funzionamento per le funzioni istituzionali del Ministero delle finanze sono, invece, diminuite – da 14.107 a 13.544 mld in termini di stanziamenti, e da 12.917 a 12.312 mld, in termini di impegni effettivi in conto competenza. Si tratta, quindi, di un'evoluzione della spesa che appare coerente, da una parte, con l'obiettivo posto sin dall'inizio degli anni '90 di eliminare le "false entrate" costituite da somme indebitamente riscosse, ma di cui non si consentiva il rimborso attraverso la compensazione con debiti di imposta o contributivi, e, dall'altra, con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Tra le altre tendenze che, per quanto riguarda l'attuazione delle politiche tributarie, emergono dall'esame del rendiconto, e sulle quali ci si sofferma di seguito o nei capitoli sulla gestione del bilancio d'entrata e del Ministero delle finanze, sono da segnalare:

- la battuta d'arresto degli introiti in conto capitale, diminuiti di due terzi rispetto al 1999, con la conseguenza di un loro apporto molto modesto al processo di privatizzazione ed alla riduzione dello *stock* del debito, riduzione alla quale sono stati, peraltro, destinati i proventi per le licenze *UMTS* imputati al comparto delle entrate extra tributarie;

- il miglioramento di efficienza nell'attività di acquisizione delle entrate, ma anche il permanere di vaste zone d'ombra legate all'accumulo dei residui di riscossione ed alla scarsa attenzione che viene prestata alla gestione di tali crediti, ed in particolare all'individuazione ed al superamento delle cause che ne determinano il basso grado di esigibilità;

- l'aumento delle entrate tributarie, ma anche i dubbi e i problemi che si pongono in ordine alla determinazione del peso della componente legata alla riduzione dell'evasione fiscale ed all'esistenza, quindi, dello stesso presupposto per la concessione di sgravi fiscali;

- la minore litigiosità dei contribuenti e la maggiore funzionalità della giustizia tributaria, evidenziate dalla diminuzione dei ricorsi e degli appelli e dall'aumento del numero dei contesti definiti, con conseguente smaltimento dell'arretrato;

- l'ampio processo di innovazione amministrativa fondato sull'istituzione delle Agenzie, ma anche l'affanno determinato dall'*overdose* di cambiamenti realizzati o in corso e di cui sono spia, insieme con lo stesso mancato riscontro alle richieste istruttorie della Corte su profili di primaria rilevanza (controlli fiscali, distribuzione e impiego del personale, referti del Servizio di controllo interno):

- la proliferazione della normazione secondaria, che finisce con il contraddire e spesso con il vanificare gli interventi di semplificazione;

- l'involuzione che sembra interessare il funzionamento del sistema di programmazione e controllo (p. & c.);

- l'incerta definizione del sistema di relazioni tra "Ministero snello" e agenzie;

- la contraddizione che potrebbe venirsi a configurare con la contemporanea rinuncia alla gestione diretta del sistema impositivo e l'indebolimento dei sistemi di vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di accertamento e controllo.

2.2 Evoluzione dell'efficienza nella gestione dell'attuazione della politica tributaria.

Pur con tutte le cautele con cui l'esercizio deve essere considerato, si possono raffrontare i risultati di gettito dell'Amministrazione nel suo complesso, e di ciascuno dei tre dipartimenti (sostituiti con le Agenzie dal 1° gennaio 2001), con la relativa spesa di funzionamento. Da tale esercizio emergono indicazioni di un relativo lieve peggioramento per l'insieme del Ministero delle finanze e per il Dipartimento delle entrate ed un miglioramento per gli altri due Dipartimenti. Per quanto riguarda in particolare il Dipartimento del territorio, il rapporto oneri/risultati[5] continua, tuttavia, ad essere meno favorevole, per il fatto che la relativa "produzione" andrebbe misurata, molto più che per gli altri due dipartimenti, non solo in termini di entrate acquisite, ma anche di servizi resi (mappatura catastale, attività di stima).

Per l'intera Amministrazione, nel 2000 il rapporto oneri/risultati è risultato pari al 2,08% sugli accertamenti ed al 2,20% sulle riscossioni, a fronte, rispettivamente dell'1,99% e del 2,11% nel 1999. Per quanto riguarda, poi, i Dipartimenti, tenendo conto anche delle correlate spese di funzionamento della Guardia di finanza, la spesa risulta maggiore per il Dipartimento delle dogane e II.II. (rispettivamente 1,85% in termini di accertamenti e 1,91% in termini di riscossioni nel 2000, a fronte di 2,16% e 2,26% nel 1999). Per il Dipartimento delle entrate gli analoghi rapporti sono 1,47% e 1,52% nel 2000, a fronte di 1,34% e 1,41% nel 1999[6].

[5] Misurato in termini di incidenza della spesa di funzionamento (impegni effettivi in conto competenza o impegni effettivi totali) sull'importo degli accertamenti o delle riscossioni di competenza.

[6] I risultati di queste analisi, per il modo approssimativo, se non grossolano, con cui vengono determinate le grandezze da raffrontare, hanno un significato meramente orientativo, più affidabile per le comparazioni intertemporali e molto meno per le comparazioni tra diverse strutture.

L'attività di acquisizione delle entrate va valutata anche per quanto attiene alla gestione dei residui attivi da riscuotere, che sono significativamente lievitati nel 2000, raggiungendo, per le entrate tributarie, l'importo di 131.213 mld, con una crescita, sia in valore assoluto (+12.279), sia in termini relativi (+10,32%).

L'importo dei resti da riscuotere è determinato, com'è noto, a seguito dell'analitica classificazione per grado di esigibilità dei crediti, prevista dal comma 2 dell'art. 268 del regolamento di contabilità generale. Anche per il 2000 la classificazione non può, però, essere ritenuta sufficientemente realistica: nonostante l'aumento della quota delle somme riconosciute assolutamente inesigibili ed espunte, pertanto, dal rendiconto (oltre il 39% sul totale, per il Ministero delle finanze: 101.289 mld su 258.858 mld), la quota di residui riscossi è tuttora piuttosto modesta (e non è negli ultimi anni aumentata), non solo se le riscossioni vengono considerate al netto delle somme rimaste da versare alla fine del precedente esercizio, ma anche se si considerano le riscossioni al lordo. Con riferimento alle entrate tributarie, nel primo caso, la quota delle riscossioni nette dei residui, dopo un miglioramento nel 1999 (da 7,03 a 10,49%), nel 2000 risulta addirittura negativa (-11,31%) [7]. Anche se volessimo prendere per buone le riscossioni dei residui al lordo del da versare dei precedenti esercizi, vediamo che la quota riscossa, aumentata dal 62,18%% nel 1998 al 65,78% nel 1999, è scesa a 52,34% nel 2000.

Un indice anch'esso significativo di insoddisfacente gestione dei residui è costituito dall'emergere di un rilevante saldo dei cosiddetti riaccertamenti, la cui importanza va ben al di là della sua stessa entità, anch'essa peraltro rilevante (-28.391 mld per le entrate tributarie nel 2000). Il saldo, fra correttivi in aumento e correttivi in diminuzione, non è esposto direttamente nel rendiconto, ma è calcolabile per ogni voce di bilancio, senza, però, né poter determinare l'importo dei correttivi in aumento e dei correttivi in diminuzione dalla cui somma algebrica origina, né, tanto meno, conoscerne le ragioni. Si tratta di sopravvenienze evidentemente dovute a revisioni contabili che, diversamente da quanto accade per le riduzioni apportate alle somme che restano da riscuotere in rapporto al loro grado di esigibilità e di cui viene dato analiticamente conto in un apposito allegato al Rendiconto, non trovano, non solo giustificazione, ma neppure alcuna trasparente esplicitazione.

In conclusione, quindi, pur dovendosi rilevare una maggiore sensibilità ed un maggiore impegno per il riesame critico dell'effettiva fondatezza e/o esigibilità dei residui attivi, va, da una parte, lamentata l'opacità della gestione contabile legata all'emergere di non giustificati saldi da riaccertamento, e va, dall'altra, osservato che la classificazione per grado di esigibilità delle somme rimaste da riscuotere non viene ancora effettuata in modo realmente *analitico*, mentre non si ha conoscenza delle iniziative concretamente assunte per individuare e correggere le eventuali disfunzioni amministrative che sono alla base della formazione di rilevanti ammontari di crediti erariali infondati e/o inesigibili. L'accumulo non gestito, o quanto meno insufficientemente monitorato, di crediti destinati a restare sulla carta non può non essere visto come un indice eloquente ed incontrovertibile di inefficacia e di inefficienza dell'azione amministrativa.

2.3 Recuperi di basi imponibili.

Il Ministero delle finanze ha nel 2000 impegnato per la funzione *Prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi tributari* 7.792 mld circa, pari al 63,3% delle risorse finanziarie complessivamente impiegate, con una diminuzione del 9,28% rispetto allo scorso anno. La contrazione è dovuta, in parte, alla diminuzione degli stanziamenti (-7,61%) ed in parte alla diminuzione dell'incidenza della spesa della funzione sul totale delle missioni istituzionali (dal 66,5% nel 1999 al 63,3% nel 2000).

[7] Per ragioni sostanzialmente attinenti alla gestione dei residui da versare in relazione ai ritardi nelle regolazioni contabili o alla loro effettuazione senza procedere all'emanazione di mandati da commutarsi in quietanza di entrata. Su tali ragioni ci si sofferma ampiamente nel capitolo sulla gestione del bilancio dell'entrata.

A fronte di questa spesa, i recuperi diretti di basi imponibili ammontano nel complesso, in termini di accertamenti, a 31.252[8] mld, con una riduzione dell'1,53% rispetto al 1999, ed in termini di riscossioni di competenza a 4.142[9] mld, con un aumento di 175 mld e del +4,41% rispetto all'esercizio precedente. Aumentano, sia pure in misura leggermente inferiore alle riscossioni, anche i versamenti di competenza – da 3.632 a 3.749[10] mld, con una variazione di +117 mld (+3,2%).

Ne consegue un netto miglioramento del rapporto risultati/oneri, quale che sia la grandezza assunta come misuratore dei risultati: in termini di accertamenti, si passa da 3,7 nel 1999 a 4,01 nel 2000; in termini di riscossioni di competenza, da 0,46 a 0,53; in termini di risultati di cassa (versamenti), da 0,42 a 0,48. Per quanto riguarda l'efficienza dell'azione svolta, si ha, quindi, un miglioramento dell'8,4%, se si guarda agli accertamenti, del 15,2%, se si guarda alle riscossioni, e del 14,3%, se si guarda ai versamenti. Il maggior incremento di efficienza in termini di riscossioni e di versamenti si spiega con l'aumento della quota di accertamenti riscossi – dal 12,5 al 13,25% - che induce a ritenere che sia migliorata, da una parte, la capacità di riscuotere e, dall'altra, più a monte, la qualità degli stessi accertamenti per quanto riguarda la sostenibilità dei rilievi e la solvibilità degli obbligati. Relativamente alla misurazione dell'aumento di efficienza con riguardo ai versamenti, va, peraltro, fatto notare che la variazione è inferiore a quella delle riscossioni di competenza, in quanto nel 2000 la quota dei resti da versare risulta maggiore di quella del 1999 (9,5% rispetto a 8,4%).

Anche per le attività di accertamento e controllo svolte dai singoli dipartimenti è possibile operare un raffronto fra risultati di gettito conseguiti e spesa corrispondentemente impegnata, considerando, naturalmente, per la quota appropriata, anche la spesa riferita alla Guardia di finanza.

Così facendo, si ha innanzi tutto conferma di quanto era già emerso con riguardo all'analisi condotta per il complesso delle entrate gestite da ciascuno dei tre dipartimenti relativamente all'apparente maggior produttività della spesa impegnata dal Dipartimento delle entrate, soprattutto se misurata in termini di accertamenti. E ciò, in ragione del più esclusivo collegamento della spesa di quel dipartimento con l'attività di acquisizione delle entrate, pur risultando tale considerazione meno decisiva nel momento in cui ci si limita a considerare le sole entrate da accertamento e controllo, da una parte, e la spesa specificamente impegnata per la prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari, dall'altra. Per quanto riguarda i raffronti fra i tre dipartimenti, il rapporto risultati/oneri decisamente più elevato lo fa registrare il Dipartimento delle entrate: per gli accertamenti 4,96, rispetto a 1,14 per il Dipartimento del territorio e 0,34 per il Dipartimento delle dogane ; per le riscossioni di competenza, rispettivamente 0,64, 0,03 e 0,11; per i versamenti di competenza, 0,58 per le Entrate, 0,02 per il Territorio e 0,11 per le Dogane.

Passando ai meno controversi raffronti intertemporali, possiamo notare nel 2000 rapporti più elevati di quelli del 1999 per il Dipartimento delle entrate: da 4,61 a 4,96 per gli accertamenti, da 0,57 a 0,64 per le riscossioni e da 0,52 a 0,58 per i versamenti. Nel caso del Dipartimento delle dogane, il miglioramento, peraltro marginale (da 0,10 a 0,11), riguarda solo le riscossioni ed i versamenti, in quanto per gli accertamenti il rapporto è diminuito significativamente (da 0,50 a 0,34). In netto miglioramento i rapporti per il Dipartimento del territorio, che risultano decuplicati, per l'aumento degli accertamenti (e marginalmente delle riscossioni e dei versamenti) e la contestuale drastica riduzione della spesa impegnata: il

[8] Di cui 19.230 mld per maggiore imposta accertata e 12.122 mld per sanzioni ed interessi.

[9] Di cui 3.201 mld per maggiore imposta accertata e 941 mld per sanzioni ed interessi. La quota di accertamenti riscossa è del 16,65% per la prima componente e del 7,76% per la seconda.

[10] Di cui 2.991 mld per maggiore imposta accertata e 758 mld per sanzioni ed interessi. La quota delle riscossioni versate è del 93,44% per la prima componente e dell'80,55% per la seconda.

rapporto passa, infatti, da 0,10 a 1,14 per gli accertamenti, da 0,005 a 0,03 per le riscossioni e da 0,004 a 0,02 per i versamenti.

2.4 Tendenze del contenzioso.

L'anno 2000 fa registrare la continuazione della tendenza alla diminuzione delle controversie tributarie, anche se ad un ritmo meno marcato del 1999. I ricorsi pervenuti presso le Commissioni tributarie provinciali sono scesi, infatti, a 239.744, rispetto ai 260.615 del 1999, con una diminuzione dell'8%, a fronte della riduzione dell'11,3% dell'anno prima. Gli appelli pervenuti alle Commissioni tributarie regionali, da parte loro, sono leggermente aumentati: dopo il drastico calo (-21%) verificatosi lo scorso anno, il numero degli appelli pervenuti è stato di 59.638, con un incremento del 4,8% rispetto all'anno prima.

E' diminuito anche il numero dei ricorsi e degli appelli definiti (rispettivamente –8,9% e – 4,2%), ma è, tuttavia, continuato lo smaltimento dell'arretrato. I ricorsi definiti dalle Commissioni tributarie provinciali sono stati, infatti, 483.902, pari a più del doppio (2,02) di quelli pervenuti, in linea con quanto verificatosi negli anni precedenti (1,82 nel 1998 e 2,04 nel 1999). Elevato anche il rapporto appelli definiti/appelli pervenuti (1,67 nel 2000, rispetto a 1,49 del 1998 e 1,83 del 1999), se si considera che, complessivamente, presso le Commissioni tributarie regionali, in pratica, non c'è più arretrato.

E' evidente il ruolo che nella riduzione del contenzioso stanno avendo alcuni istituti tributari ai quali si sta facendo sempre più ampio ricorso, dall'accertamento con adesione all'autotutela, dagli studi di settore al diritto di interpello.

Per quanto riguarda gli esiti, l'analisi dei dati evidenzia un ulteriore aumento della percentuale di accoglimento dei ricorsi e di soccombenza dell'Amministrazione in appello. Tenendo anche conto della già segnalata tendenza alla diminuzione del numero dei ricorsi, ciò può essere spiegato con lo sfoltimento delle controversie meno sostenibili, reso possibile dai nuovi istituti tributari e in particolare dall'accertamento con adesione, con la conseguenza che i gravami vengono proposti dai contribuenti in presenza di un *fumus boni iuris* sicuramente più fondato.

Nel 2000, è stato accolto il 27% dei ricorsi, rispetto al 25% nel 1999 ed al 23% nel 1998. Vanno, poi, aggiunti i ricorsi parzialmente accolti: 10%, rispetto all'8% del 1999 ed al 9% del 1998. In primo grado, quindi, i rigetti dei ricorsi dei contribuenti sono nel 2000 scesi al 63%, rispetto al 68% del 1998 ed al 67% del 1999. Andamento analogo si registra in sede di appello, dove gli esiti favorevoli al contribuente sono passati dal 39% dei definiti nel 1998 al 40% nel 1999 ed al 42% nel 2000, mentre la percentuale degli appelli favorevoli all'Amministrazione si è corrispondentemente ridotta dal 61% del 1998 al 60% nel 1999 ed al 58% nel 2000.

2.5 Adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria.

Al di là del contrasto diretto dell'evasione fiscale, cui è finalizzata l'attività di controllo e di verifica degli uffici e della Guardia di finanza e dei cui risultati di gettito si è dato prima conto, l'obiettivo del recupero di basi imponibili è perseguito attraverso misure ed interventi finalizzati ad incentivare l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria. Un risultato in tal senso è naturalmente prodotto dalla stessa attività di controllo, per l'effetto di deterrenza e di dissuasione che essa ha nei confronti dei comportamenti evasivi, sempre che i controlli siano programmati sulla base di un'attenta analisi del rischio, in modo da diffondere il convincimento che l'Amministrazione è in grado di individuare e colpire coloro che più gravemente violano la normativa tributaria.

Sin dai primi anni '90 si è tuttavia ritenuto che, per quanto incisiva possa essere, l'attività di controllo non può da sola bastare per conseguire l'obiettivo di ridurre al minimo il fenomeno dell'evasione. Si è, infatti, affermato il convincimento che la diffusa violazione degli obblighi tributari, più che dalla scarsa capacità di repressione dei comportamenti devianti, dipenda, da

una parte, dalla presenza di evidenti ed odiose iniquità nel sistema e, dall'altra, dai ritardi nell'instaurazione di un moderno rapporto fisco/contribuente, basato sulla comprensione delle difficoltà che il cittadino incontra, in termini di insufficienza di informazione, di incertezza ed oscurità della normativa, di complessità, di onerosità e talvolta di vessatorietà degli adempimenti, di inefficienza e di insensibilità degli apparati amministrativi.

Sulla base di questa analisi, nel corso di tutti gli anni '90 è stato portato avanti un ampio ed articolato processo di riforma che ha riguardato il sistema impositivo, il sistema di accertamento, il sistema di riscossione, il contenzioso, l'organizzazione amministrativa, le modalità di dichiarazione e di versamento, finalizzato a rimuovere i fattori che alimentano e giustificano la tendenza a non adempiere, in tutto o in parte, l'obbligazione tributaria. Con la riforma del sistema impositivo, come prima evidenziato, si è cercato di ridurre il livello troppo elevato della pressione fiscale, ed in particolare l'eccessivo carico fiscale gravante sui redditi di lavoro e sulle famiglie e l'eccessiva onerosità delle aliquote fiscali sulle imprese. Al miglioramento dei rapporti fisco/contribuente sono stati finalizzati la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, con l'unificazione delle dichiarazioni e dei versamenti, la compensazione fra debiti e crediti di imposte (anche se diverse), la telematizzazione del sistema, le nuove modalità di accertamento (accertamento con adesione, studi di settore), il ricorso su larga scala agli istituti dell'autotutela e dell'interpello, il rivoluzionamento del modello organizzativo degli uffici per renderlo funzionale al rispetto dell'esigenza di informazione e di assistenza al contribuente, l'aziendalizzazione degli apparati amministrativi con l'istituzione delle agenzie.

Mentre i risultati dell'azione di contrasto diretto sono, come si è visto, agevolmente rilevabili e raffrontabili con l'entità delle risorse impiegate, la dimensione dell'accresciuto adempimento spontaneo da parte dei contribuenti è di difficilissima quantificazione, pur rappresentando, anche legislativamente, il presupposto per poter procedere a corrispondenti sgravi d'imposta. L'art.1, comma 4, della legge finanziaria per l'anno 2000 (L.23 dicembre 1999, n.488) prevedeva, infatti, che le eventuali maggiori entrate realizzate nel 2000 rispetto alle previsioni e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale fossero destinate, insieme con le minori spese, alla riduzione della pressione fiscale, nella misura in cui fossero risultate eccedenti rispetto alla prioritaria realizzazione degli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal D.P.E.F. 2000-2003. In base alla stessa disposizione, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale andavano determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n.133, che, a sua volta, all'art.1, comma 1, prevedeva, fra l'altro, l'emanazione – entro nove mesi - di un decreto legislativo che definisse le modalità di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale "scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi".

La delega non è stata esercitata e la restituzione delle presunte maggiori entrate derivanti dalla riduzione dell'evasione fiscale è comunque avvenuta a partire dallo stesso anno 2000 sulla base di una stima, effettuata a settembre, delle entrate tributarie aggiuntive rispetto alle previsioni iniziali, attribuibili alla riduzione dell'evasione fiscale. Incertezze tuttavia permangono sulle effettive dimensioni di tali entrate. L'Amministrazione, infatti, ha fornito a tutt'oggi elementi solo parziali, che non consentono di pervenire, né a quantificazioni precise, e comunque sostanzialmente affidabili per quanto riguarda almeno l'ordine di grandezza, del maggior gettito conseguente alla riduzione dell'evasione per effetto del maggior adempimento spontaneo, né a conclusioni incontrovertibili in ordine alla natura strutturale o meno degli aumenti di gettito.

Proprio per la difficoltà di operare la quantificazione, da una parte, e per la rilevanza che ai fini delle decisioni di politica di bilancio tale quantificazione ha, dall'altra, la Corte è stata

indotta a programmare per l'anno 2001 un'apposita indagine sulle determinanti del maggior gettito delle entrate tributarie negli anni 1999 e 2000 rispetto alle previsioni del D.P.E.F. ed al consuntivo dell'anno precedente[11].

Nel frattempo, elementi di valutazione in proposito sono stati offerti dalla recente relazione del Governatore della Banca d'Italia nella quale è contenuta, fra l'altro, l'affermazione secondo la quale si può stimare che l'ammontare delle entrate tributarie aggiuntive attribuibili alla lotta all'evasione sia risultato pari a circa la metà di quello previsto a settembre. E ciò, in quanto, da un lato, l'incremento del prelievo rispetto al 1999 è stato inferiore alle previsioni di settembre e, dall'altro, la componente dell'incremento dovuta alla congiuntura è risultata maggiore, essendo il PIL nominale cresciuto del 5,2%, contro il 4,3% stimato a settembre. La stessa relazione del Governatore informa, poi, che la dinamica delle entrate fiscali è stata pari al 3,8% (in termini di versamenti di competenza, così come risultanti dal consuntivo), ma che, senza gli sgravi concessi alla fine di settembre (13.145 mld), avrebbe raggiunto il 5,3%, ed in assenza anche degli sgravi disposti alla fine del 1999 (10.300 mld), sarebbe ulteriormente lievitata al 6,5%.

Dall'andamento così ricostruito delle entrate tributarie si ricava l'indubbia conclusione che gli sgravi d'imposta hanno consentito di ridurre e non di ulteriormente aumentare la pressione fiscale, così come sarebbe, invece, accaduto se le entrate fiscali fossero effettivamente aumentate del 6,5%.

Meno immediata è la conclusione che si può trarre relativamente alla congruenza o meno con gli obiettivi della destinazione del maggior gettito agli sgravi, dovendosi verificare se l'aumento differenziale delle entrate sia riconducibile, e per quale quota, alla riduzione dell'evasione fiscale. Possiamo, a tal fine, partire proprio dagli indicatori elaborati dalla Banca d'Italia ed applicare il coefficiente di elasticità media di periodo delle entrate erariali rispetto al PIL, che nel D.P.E.F. è stimato pari a circa 0,95, evidentemente scontando gli effetti del processo di federalismo fiscale, oltre che dell'andamento delle accise e del prelievo sui redditi di capitale. Applicando il predetto coefficiente di elasticità, la quota parte di maggior gettito spiegata dall'aumento del PIL scende da 5,2 a 4,94%. La residua quota parte di incremento, pari a 1,56%, si spiega con il concorso degli altri due potenziali fattori di crescita del gettito: gli interventi normativi, ivi compresi quelli che hanno in vario modo modificato i regimi di versamento degli acconti, dei saldi e delle compensazioni, ed il recupero dell'evasione. Per quest'ultimo occorre anche distinguere fra recupero da attività di accertamento e controllo e recupero da maggior adempimento spontaneo. Riferendo il tasso di crescita delle entrate erariali al netto del fattore congiunturale ai dati del rendiconto 1999, ed assumendo come indicatore i versamenti di competenza, avremmo un ammontare di maggior gettito di 9.045 mld[12].

Mancano, però, come si è detto, gli elementi per quantificare distintamente le due componenti dell'importo di 9.045 mld che corrisponderebbe al maggior gettito non spiegato dal fattore congiunturale. Non sono stati, infatti, forniti dall'Amministrazione elementi idonei per quantificare gli effetti degli interventi normativi, in modo da poter ricavare per differenza la parte di maggior gettito riferibile alla riduzione dell'evasione. Dal rendiconto è, peraltro, possibile rilevare solo il maggior gettito da accertamento e controllo, pari, sempre in termini di versamenti di competenza, ad appena 117,5 mld (da 3.632 a 3.749 mld)[13]. Sulla base e nei limiti dell'analisi svolta (caratterizzata dal riferimento al coefficiente di elasticità stimato dal

[11] Deliberazione n.11/2001/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato: Indagine n.1.2.- Analisi dei risultati conseguiti in termini di recupero di materia imponibile evasa a seguito della riforma del sistema impositivo e delle innovazioni introdotte nelle modalità di accertamento, di dichiarazione, di versamento e di riscossione e nell'assetto organizzativo del Ministero delle finanze.

[12] Il dato non cambia di molto se si fa riferimento ad altre grandezze: 9.680 mld in termini di versamenti totali, 9.738 in termini di riscossioni nette e 10.072 mld in termini di accertamenti di competenza.

[13] In termini di accertamenti la variazione è, sia pure di poco, addirittura negativa (da 31.746 a 31.252 mld).

D.P.E.F.) si può osservare che, anche se l'intero importo della maggior crescita del gettito non ascrivibile al fattore congiunturale (9.045 mld) venisse spiegato come riduzione dell'evasione, esso sarebbe, in ogni caso, largamente inferiore agli sgravi d'imposta accordati nel 2000.

Non si tratta, però, di una conclusione assolutamente incontrovertibile, ma, piuttosto di una conclusione problematica, in quanto, anche se i dati utilizzati dalla Banca d'Italia sembrano, in questo caso, coincidere con quelli direttamente rilevabili dal rendiconto, la RGS, il Ministero delle finanze, l'ISTAT, e in altre occasioni la stessa Banca d'Italia, hanno contrapposto serie di dati diverse, derivanti da rettifiche operate ai dati del consuntivo da ciascuno per proprio conto, per renderli comparabili con i dati degli esercizi finanziari precedenti o con quelli degli altri paesi membri dell'U.E., ai fini della verifica del rispetto dei parametri di Maastricht e degli obblighi derivanti dal patto di stabilità. Va, quindi ribadita la necessità di soddisfare la prioritaria esigenza di maggiore chiarezza, trasparenza ed univocità dei dati del bilancio e di esplicitazione dei raccordi fra le diverse forme di contabilità (Stato, Pubbliche amministrazioni, competenza, cassa, competenza economica).

2.6 Innovazione amministrativa.

Sul piano dell'innovazione amministrativa la gestione della politica tributaria si è caratterizzata per il sostanziale completamento e superamento del precedente disegno di riforma (legge n.358/91) ed il passaggio al nuovo modello di organizzazione basato sulle Agenzie fiscali e sul "Ministero snello".

Nella logica del vecchio progetto di riforma, in questo peraltro coerente con il nuovo, nel 2000 sono stati attivati, in aggiunta ai 150 già operativi, 99 uffici delle entrate (ora "Uffici locali") e 10 sezioni staccate, a fronte dei quali sono stati soppressi circa 230 vecchi uffici. Complessivamente, alla data del 31 dicembre 2000 risultavano operativi 249 uffici delle entrate e 54 sezioni staccate. Ne restavano da attivare ancora 137 per completare la copertura dell'intero territorio nazionale, raggiungendo, a regime, il numero di 386, rispetto ai 965 uffici pre -riforma[14]..

La riorganizzazione delle strutture di vertice centrali e regionali del Dipartimento delle entrate, disposta con il decreto direttoriale del 3 dicembre 1999 ed operativa dal 1° gennaio 2000, è stata pensata ed attuata in vista dell'avvio dell'Agenzia.

Nell'ambito del Dipartimento delle entrate è anche andato avanti il "progetto qualità degli uffici delle entrate", avviato nel 1999 con lo scopo di conseguire la certificazione di conformità alle norme ISO 9000 delle attività svolte nell'area servizi e relazioni con il contribuente[15]. Fino ad oggi sono stati certificati gli uffici di Bologna 2, Rieti e Frascati (nel 1999), i quattro uffici di Torino (nel 2000) e quelli di Roma 5 e Roma 6 (nel 2001).

Al di là dell'aspetto formale (ottenimento della certificazione), il sistema qualità può rappresentare un efficace strumento di gestione degli uffici. Il sistema introduce, infatti, una metodologia operativa, grazie alla quale è possibile ricostruire i singoli processi, favorendo così la razionalizzazione delle attività e l'individuazione delle criticità da rimuovere e degli aspetti da razionalizzare. Il confronto tra uffici diversi consente inoltre di rilevare le disomogeneità di comportamento, diffondere le migliori "pratiche" e condividere i comportamenti omogenei.

[14] Di cui 427 uffici distrettuali delle imposte dirette, 104 uffici IVA e 437 uffici del registro.

[15] La certificazione è un atto formale che fornisce all'organizzazione un attestato circa la capacità di fornire un prodotto o un servizio garantito e affidabile; viene emessa da Enti indipendenti che verificano la conformità al modello di riferimento e il rispetto delle procedure e delle regole che l'organizzazione si è data (per il Dipartimento delle entrate la certificazione è stata rilasciata da Det Norske Veritas, uno dei principali organismi che operano nel settore).

Le norme ISO 9000 individuano un insieme di requisiti che devono essere soddisfatti al fine di garantire la qualità del prodotto o del servizio fornito al cliente; sono emesse dall'International Organisation for Standardisation, con sede a Ginevra, hanno validità internazionale e coprono tutti i settori di attività.

Un'altra importante area in cui è cimentato il processo di innovazione è quella della procedura di Contabilità finanziaria, avviata nel 1999, con la quale si è dato sperimentalmente seguito alla previsione del d.lgs. n. 279/97 concernente l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del sistema di contabilità economica e analitica (CAM). La procedura è stata progettata nell'intento di gestire le informazioni relative alle fasi della spesa e consentire la rilevazione delle movimentazioni delle nature di costo riconducibili al Piano dei Conti, da individuare tramite l'analisi del contenuto e della destinazione dei capitoli di spesa[16].

Tale sistema, sperimentato per tutti i Centri di Responsabilità, ha riguardato l'impianto del sistema di Contabilità generale del Ministero, portando all'elaborazione di un primo tentativo consuntivo economico del Ministero delle Finanze. Nel corso del 2000, la procedura è stata sperimentata anche per la produzione, con cadenza trimestrale, dei Conti Economici relativi ai Centri di Responsabilità del Ministero, finalizzati al controllo concomitante dell'andamento dei costi e del consumo delle risorse assegnate.

Sempre nel corso del 2000 è stato, inoltre, impostato il sistema di controllo direzionale relativo ai Dipartimenti del Ministero, sostenuto da uno specifico sistema informatico per la produzione della reportistica di controllo gestionale, cui dai sistemi informativi operazionali degli Uffici e dalla contabilità generale dovevano affluire le informazioni relative sia alla produzione che ai costi sostenuti. In particolare, i dati di contabilità generale avrebbero alimentato tale reportistica per la parte di contabilità analitica ed economica, generando le informazioni relative al costo delle nature, della attività svolte e dei risultati conseguiti.

Il rodaggio del sistema e della conseguente attività di analisi della spesa, necessaria per l'imputazione corretta dei costi alle strutture, ha permesso agli addetti e ai responsabili della gestione della procedura l'acquisizione di una prima conoscenza dei problemi connessi all'impiego dei meccanismi della contabilità economica, contribuendo a preparare il personale al cambiamento conseguente all'avvio della riforma del Ministero con la costituzione delle Agenzie fiscali, che ha, però, comportato la riconsiderazione dell'intera procedura.

La riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria secondo il modello della "amministrazione per Agenzie" ha, infatti, un impatto di grande rilievo sul versante della contabilità, sia perché le Agenzie, secondo quanto previsto dal D.lgs 300/99 (art.70, c.5), devono adottare una contabilità di tipo civilistico, seguendo i criteri stabiliti dal Codice Civile per i Bilanci aziendali; sia perché il controllo dei costi costituisce il cardine dell'autonomia gestionale. Lo stesso d.lgs. 300/99 prevede che, in ogni caso, sia garantita l'unitarietà del sistema fiscale e richiede, quindi, che sia creato un meccanismo di raccordo tra la contabilità delle Agenzie e la contabilità pubblica.[17]

I tentativi compiuti e le sperimentazioni condotte si sono, quindi, incrociati con le esigenze di riprogettazione legate all'istituzione delle Agenzie. Da un lato, è emersa la necessità di adeguamenti anche per le attuali procedure contabili del Ministero snello. Dall'altro lato, si è

[16] La procedura intercetta il momento della liquidazione come la fase che genera il costo per l'Amministrazione e imputa a ciascun centro di costo del Ministero delle Finanze la "natura" movimentata secondo il criterio della competenza economica. I dati relativi al costo del personale affluiscono alla contabilità generale grazie alle informazioni provenienti da IGOP-RGS, e sono attribuiti ai centri di costo in base ai dati anagrafici del personale che presta servizio in ciascuno di essi. Nel corso del 2000, la procedura è stata completata con le funzionalità per la gestione dei residui.

[17] Per l'analisi di tutte le problematiche connesse all'avvio delle contabilità delle Agenzie, è stato costituito un gruppo di lavoro che ha formulato le linee guida per l'impianto dei sistemi gestionali dando anche indicazioni sulle caratteristiche del sistema informativo che avrebbe dovuto sostenere la gestione contabile, raccomandando l'integrazione fra i diversi aspetti della gestione (personale, acquisti, tesoreria), la semplicità d'uso, la stampa delle scritture contabili e la predisposizione dei documenti di raccordo del bilancio delle Agenzie con quello del Ministero delle Finanze. Coerentemente con queste indicazioni, il sistema scelto dalle Agenzie si basa su un prodotto informatico di ultima generazione di tipo parametrico (Enterprise Resource Planning, E.R.P), che permette di trattare in maniera integrata i vari aspetti gestionali di un'organizzazione quali personale, contabilità e acquisti, e controllo direzionale.

venuto a determinare un transitorio *black out* del sistema di controllo strategico, al quale non sono affluiti, o sono affluiti in ritardo e/o in misura parziale, i dati gestionali, essi stessi, peraltro, ancora rilevati attraverso operazioni *ad hoc*, e non già come risultato automatico di contabilizzazioni operate attraverso il funzionamento dei sistemi informativi operazionali. Una delle conseguenze è che i referti annuali del controllo strategico non sono stati ancora prodotti.

Come si è, però, già anticipato, l'attività svolta è stata sicuramente utile per una più efficace impostazione dei sistemi di contabilizzazione e di controllo delle Agenzie[18], il cui avvio ad operatività è stato preparato nel corso del 2000 con la nomina degli organi di vertice (Direttori e Comitati Direttivi), l'approvazione degli Statuti provvisori e l'emanazione del decreto del 28 dicembre 2000, con il quale- oltre all'avvio operativo, con decorrenza 1° gennaio 2001, delle Agenzie stesse, che hanno ereditato i compiti e le funzioni dei soppressi Dipartimenti - è stato disposto l'inserimento del personale dell'Amministrazione finanziaria in un ruolo speciale provvisorio ed il suo contestuale distacco presso le nuove Agenzie.

I rapporti tra Agenzie e Ministero sono regolati da apposite convenzioni, che definiscono il livello di servizio da garantire, gli obiettivi anche in termini di innovazione da conseguire, le direttive generali sui criteri di gestione ed i vincoli da rispettare, le strategie per il miglioramento, le risorse disponibili, gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento di gestione. Gli atti di gestione non sono sottoposti al controllo preventivo del Ministro, il quale vigila sull'operato dell'Agenzia mediante la verifica dei risultati ottenuti. Il Ministero esercita il controllo e il monitoraggio delle attività delle Agenzie, con particolare riferimento a quanto determinato e concordato negli atti della Convenzione.

Al fine di consentire l'attivazione delle Agenzie a partire dal 1° gennaio 2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla Struttura interdisciplinare è stata svolta dal Ministero una considerevole attività preparatoria per individuare operativamente le norme e i comportamenti delle nuove strutture e per concordare le modalità organizzative e le metodologie di lavoro per l'elaborazione delle Convenzioni. Tale attività si è tradotta nella negoziazione delle Convenzioni, la cui stesura è stata elaborata secondo uno schema contrattuale, adottato per la prima volta nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Le Convenzioni stipulate con le quattro Agenzie definiscono:

- i reciproci impegni e gli obiettivi assegnati alle Agenzie, indicando il livello di servizio atteso, i criteri generali cui si deve conformare la gestione e gli specifici interventi strutturali di miglioramento. Vengono, inoltre, individuate le modalità di verifica dei risultati ottenuti e i parametri per l'erogazione della Quota incentivante, per la cui attribuzione è stata predisposta, e allegata alla Convenzione, un'apposita metodologia;
- le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate;
- il sistema della gestione delle relazioni tra Ministero e Agenzie relativamente al monitoraggio e alla vigilanza sulle attività, stabilendo anche i criteri ai quali si dovrà conformare la negoziazione delle Convenzioni per il 2002.

Costituisce parte integrante della Convenzione il Piano delle attività delle Agenzie che descrive l'insieme delle attività istituzionali e innovative che l'Agenzia si impegna a realizzare nel corso del 2001. Tale Piano riporta in maniera dettagliata gli indicatori relativi alle attività e le informazioni relative agli investimenti in base ai quali verificare i risultati raggiunti secondo quanto stabilito negli articoli della Convenzione.

I punti di attenzione nel sistema di relazioni Ministero/Agenzie sono individuabili nei seguenti quattro:

[18]Le soluzioni organizzative e strutturali da adottare per l'attivazione delle Agenzie sono state delineate nell'ambito dell'apposita "Struttura interdisciplinare" alla quale hanno partecipato anche esperti esterni, e che era stata istituita per dare impulso e controllare in un quadro unitario il processo di cambiamento nell'Amministrazione finanziaria definito dal d.lgs. n. 300/99.

- il rischio di divaricazione fra obiettivi comuni delle Agenzie e del Ministero delle Finanze nella gestione della fiscalità;
- il rischio di interferenze nell'autonomia gestionale delle Agenzie;
- il rispetto nella gestione da parte delle Agenzie dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza, oltre che dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- le modalità di esercizio da parte del Ministero delle conseguenti essenziali funzioni di vigilanza sulla correttezza della gestione e di indirizzo e controllo dei risultati raggiunti dalle Agenzie.

L'esperienza operativa fornirà elementi di valutazione sul grado di adeguatezza delle soluzioni adottate con riguardo ai rischi connessi ai quattro punti critici sopra delineati, a mano a mano che le Agenzie acquisiranno la consapevolezza di essere qualcosa di diverso, e comunque di meno organico all'Amministrazione, rispetto ai vecchi Dipartimenti. Ed è in tale ottica che si pone sin da ora l'interrogativo, cui si è già fatto cenno, sulla contraddizione che sembra prospettarsi fra rinuncia da parte dell'Amministrazione all'esercizio diretto dell'attività operativa di acquisizione delle entrate tributarie e la decisione di sostanzialmente "contrattualizzare" (attraverso le convenzioni) le connesse funzioni di vigilanza, che sarebbero, invece, da predeterminare in via autonoma da parte del Ministro, proprio in applicazione del generale principio che la rinuncia a funzioni di gestione diretta da parte dello Stato debba essere controbilanciata dall'esercizio di un'essenziale attività di regolazione e controllo. Anche per evitare il rischio che, per esercitare comunque un controllo, non si finisca con il cadere nella distorsione opposta di vanificare di fatto l'autonomia delle Agenzie, con il risultato di trovarsi ad aver operato una riforma di tipo meramente nominalistico.

E' in quest'ottica che va valutata anche la decisione di radicalmente modificare le funzioni e il modello stesso del SeCIT, che, da organismo autonomo di controllo sugli uffici e sui contribuenti sospettati di evasione di grandi proporzioni, è ora diventato uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con compiti di studio e di "alta vigilanza" sulle Agenzie e sulla Guardia di finanza, da espletarsi a seguito di specifiche richieste del Ministro.

Parte speciale - MINISTERI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

1. Premessa.
2. I dati di consuntivo 2000:
2.1 La classificazione delle spese per Centri di Responsabilità; 2.2 Classificazione della spesa per funzioni obiettivo; 2.3 Analisi della spesa secondo la classificazione economica semplificata; 2.4 La classificazione economica SEC 95; 2.5 Aree depresse: ricostruzione dei dati di consuntivo per funzioni obiettivo; 2.6 La ricomposizione della spesa secondo il d.lgs. n. 300/1999, artt. 23 e 24.
3. I trasferimenti del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 2000:
3.1 L'analisi dei trasferimenti per settore di spesa; 3.2 I trasferimenti relativi al settore assistenza, previdenza e oneri contrattuali; 3.3 I trasferimenti al settore comunicazioni; 3.4 I trasferimenti al comparto trasporti; 3.5 I trasferimenti relativi al comparto sanitario;. 3.6 I trasferimenti relativi a mutui contratti a carico dello Stato.
4. Note sulla classificazione della spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo all'esercizio finanziario 2000.
5. Le linee strategiche dell'azione amministrativa:
5.1 Le note preliminari al bilancio 2000 e 2001; 5.2 La direttiva generale per l'azione amministrativa di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 per il 2000; 5.3 La direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2001; 5.4 Le attività svolte dal Servizio di controllo interno; 5.5 L'introduzione della contabilità analitica; 5.6 I dati di consuntivo secondo le risultanze del sistema di contabilità analitica relative al I semestre 2000.
6. La riorganizzazione del Ministero:
6.1 Il d.P.R. 22 settembre 2000 concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro; 6.2 Il d.P.R. n. 147/2001 di modifica dell'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 6.3 Il D.P.C.M. 10 aprile 2001 concernente gli adempimenti per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo; 6.4 La banca dati degli investimenti pubblici; 6.5 La situazione del personale; 6.5.1 Le prospettive future.
7. La funzione strategica del sistema informativo:
7.1 L'art. 26 della legge finanziaria per il 2000; 7.2 In particolare: i dati di consuntivo; 7.3 Programmazione della spesa informatica con riferimento alla manutenzione e allo sviluppo delle applicazioni del sistema informativo della Ragioneria nel triennio 1999-2001.
8. La gestione del debito e la spesa per interessi:

8.1 L'utilizzazione delle somme affluite al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato ed altre operazioni di riduzione del debito; 8.2 La cartolarizzazione dei crediti; 8.2.1 Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS; 8.2.2 Cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INAIL.

9. Attività di verifica e di controllo:

9.1 Attività in materia di invalidità civile; 9.2 Attività in materia di pensioni di guerra – Risultati dell'attività.